

**25 maggio 2017**



## **PERITI INDUSTRIALI**

**Periti, alternanza in cantiere**

*Italia Oggi pag. 32 del 25/05/2017*

**Aspiranti periti industriali a scuola di cantiere**

*www.mondoprofessionisti.it del 24/05/2017*

**Alternanza scuola-lavoro: per i periti industriali si fa in cantiere**

*www.ingenio-web.it del 24/05/2017*

## **PROFESSIONISTI**

**Ritornano i minimi tariffari? presentato al Senato un disegno di legge**

*www.lavoripubblici.it del 25/05/2017*

## **LAVORI PUBBLICI**

**Visco (Banca d'Italia): qualificazione stazione appaltanti centrale per la riforma**

*www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 25/05/2017*

## **REDDITI 2017**

**Estromissioni 2016 in dichiarazione**

*www.quotidiano.ilsole24ore.com del 25/05/2017*

## **IMMOBILI**

**Fabbricati rurali, 1 milione di avvisi**

*www.quotidiano.ilsole24ore.com del 25/05/2017*

## *Periti, alternanza in cantiere*

L'alternanza scuola-lavoro con i Periti industriali si fa in cantiere. E grazie a una sinergia congiunta tra l'ordine professionale, gli istituti tecnici della città di Genova e il Comune, gli studenti del IV anno saranno coinvolti in un'esperienza formativa che gli permetterà di toccare con mano la realtà della professione tecnica. A concretizzare il progetto, il Protocollo d'intesa firmato ieri tra il collegio dei periti industriali di Genova, i due istituti tecnici della città l'Iis Einaudi-Casaregis-Galilei e l'Iis Majorana-Giorgi e dal Comune di Genova. «L'iniziativa», si legge nella nota diffusa dalla categoria, «è nata per dare risposta alle disposizioni dettate dalla legge 107/2015 in materia di Alternanza scuola lavoro, che prevede per gli studenti degli istituti tecnici almeno 400 ore da svolgere secondo la modalità di apprendimento flessibile che collega la formazione in aula con l'esperienza pratica». Gli studenti saranno impegnati nel progetto di ammodernamento degli impianti tecnologici di un centro sportivo, ex-cantiere navale di proprietà comunale. La gestione complessiva del progetto sarà a carico di un gruppo tecnico proposto dal collegio e suddiviso in tre gruppi, uno per ciascuna tipologia di impianto: termico-idrico, elettrico, informatico. Per ciascun impianto verrà costituito un gruppo di professionisti affiancato naturalmente dalle classi. «Con questo progetto innovativo di alternanza», ha spiegato il presidente del collegio dei periti industriali di Genova, Mauro Veneziani, «abbiamo voluto rispondere adeguatamente al bisogno di competenze tecniche che richiede la realtà della nostra professione, offrendo ai giovani loro la possibilità di arricchire i percorsi scolastici con le competenze derivanti dal mondo del lavoro».



**PROFESSIONE IN PRIMO PIANO****Aspiranti periti industriali a scuola di cantiere**

**Dalla teoria alla pratica, arriva l'intesa per toccare con mano la realtà della professione con un progetto di Alternanza scuola-lavoro voluta dal collegio di Genova**



L'alternanza scuola-lavoro con i periti industriali si fa in cantiere. E grazie a una sinergia congiunta tra l'ordine professionale, gli istituti tecnici della città di Genova e il Comune, gli studenti del IV anno saranno coinvolti in un'esperienza formativa del tutto inedita che gli permetterà di toccare con mano la realtà della professione tecnica. A dare forma concreta a questo progetto alternativo di alternanza scuola lavoro, è il Protocollo d'intesa firmato oggi tra il collegio dei periti industriali di Genova, i due istituti tecnici della città l'Iis Einaudi-Casaregis-Galilei e l'Iis Majorana-Giorgi e dal Comune di Genova. L'iniziativa è stata presentata oggi presso il Teatro del Ponente di Genova Voltri alla presenza, tra gli altri, di Stefano Bernini vice sindaco del Comune di Genova, Benedetto Maffezzini dell'Ufficio scolastico della Liguria, Michela Tonetti Prorettore dell'università degli studi di

Genova, Mauro Veneziani presidente del collegio dei periti industriali di Genova e Sandro Rivella e Miria Carpaneto rispettivamente presidi dell'istituto tecnico Majorana- Giorgi e Einaudi-Casaregis-Galilei. L'iniziativa è nata per dare risposta alle disposizioni dettate dalla Legge 107 del 2015 in materia di Alternanza scuola lavoro, che prevede per gli studenti degli istituti tecnici almeno 400 ore da svolgere secondo questa modalità di apprendimento flessibile che collega la formazione in aula con l'esperienza pratica. Concretamente gli studenti saranno impegnati nel progetto di ammodernamento degli impianti tecnologici di un centro sportivo, ex-cantiere navale di proprietà comunale. La gestione complessiva del progetto sarà a carico di un gruppo tecnico proposto dal collegio e suddiviso in tre gruppi, uno per ciascuna tipologia di impianto: termico-idrico, elettrico, informatico. Per ciascun impianto verrà costituito un gruppo di professionisti affiancato naturalmente dalle classi. In questo modo gli studenti potranno osservare dal vivo cosa significa lavorare in materia di impianti occupandosi dell'attività di progettazione. Il contatto con professionisti favorirà inoltre la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali inerenti la professione, facilitando una scelta consapevole sulle possibilità future. Inoltre, il raccordo con i percorsi curricolari di studio, sarà garantito da un gruppo di coordinamento didattico, formato da almeno un insegnante di materie tecniche per ciascuna classe partecipante. "Con questo progetto innovativo di alternanza", ha spiegato il presidente del collegio dei periti industriali di Genova, Mauro Veneziani, "abbiamo voluto rispondere adeguatamente al bisogno di competenze tecniche che richiede la realtà della nostra professione, favorendo l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali e soprattutto offrendo loro la possibilità di arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con le competenze derivanti dal mondo del lavoro".

**Data:** Mercoledì 24 Maggio 2017

## Alternanza scuola-lavoro: per i periti industriali si fa in cantiere

del 24/05/2017

### ***Dalla teoria alla pratica, arriva l'intesa per toccare con mano la realtà della professione con un progetto di Alternanza scuola-lavoro voluta dal collegio di Genova***

L'alternanza scuola-lavoro con i periti industriali si fa in cantiere. E grazie a una sinergia congiunta tra l'ordine professionale, gli istituti tecnici della città di Genova e il Comune, gli studenti del IV anno saranno coinvolti in un'esperienza formativa del tutto inedita che gli permetterà di toccare con mano la realtà della professione tecnica.

A dare forma concreta a questo progetto alternativo di alternanza scuola lavoro, è il Protocollo d'intesa firmato oggi tra il collegio dei periti industriali di Genova, i due istituti tecnici della città l'*l'is Einaudi-Casaregis-Galilei* e l'*l'is Majorana-Giorgi* e dal Comune di Genova. L'iniziativa è stata presentata oggi presso il Teatro del Ponente di Genova Voltri alla presenza, tra gli altri, di Stefano Bernini vice sindaco del Comune di Genova, Benedetto Maffezzini dell'Ufficio scolastico della Liguria, Michela Tonetti Prorettore dell'università degli studi di Genova, Mauro Veneziani presidente del collegio dei periti industriali di Genova e Sandro Rivella e Miria Carpaneto rispettivamente presidi dell'istituto tecnico Majorana- Giorgi e Einaudi-Casaregis-Galilei.



L'iniziativa è nata per dare risposta alle disposizioni dettate dalla Legge 107 del 2015 in materia di Alternanza scuola lavoro, che prevede per gli studenti degli istituti tecnici almeno 400 ore da svolgere secondo questa modalità di apprendimento flessibile che collega la formazione in aula con l'esperienza pratica.

Concretamente gli studenti saranno impegnati nel progetto di ammodernamento degli impianti tecnologici di un centro sportivo, ex-cantiere navale di proprietà comunale.

La gestione complessiva del progetto sarà a carico di un gruppo tecnico proposto dal collegio e suddiviso in tre gruppi, uno per ciascuna tipologia di impianto: termico-idrico, elettrico, informatico. Per ciascun impianto verrà costituito un gruppo di professionisti affiancato naturalmente dalle classi.

In questo modo gli studenti potranno osservare dal vivo cosa significa lavorare in materia di impianti occupandosi dell'attività di progettazione. Il contatto con professionisti favorirà inoltre la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali inerenti la professione, facilitando una scelta consapevole sulle possibilità future. Inoltre, il raccordo

con i percorsi curricolari di studio, sarà garantito da un gruppo di coordinamento didattico, formato da almeno un insegnante di materie tecniche per ciascuna classe partecipante.

“Con questo progetto innovativo di alternanza”, ha spiegato il presidente del collegio dei periti industriali di Genova, Mauro Veneziani, “abbiamo voluto rispondere adeguatamente al bisogno di competenze tecniche che richiede la realtà della nostra professione, favorendo l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali e soprattutto offrendo loro la possibilità di arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con le competenze derivanti dal mondo del lavoro”.

# Lavori Pubblici

Informazione tecnica **on-line**

## Ritornano i minimi tariffari? presentato al Senato un disegno di legge

25/05/2017

"Disposizioni urgenti per la tutela dei cittadini e della qualità del lavoro dei professionisti". È questo il titolo del **disegno di legge n. 2685** (in allegato) presentato al Senato dai Senatori **Bartolomeo Pepe** e **Michelino Davico** che in un solo colpo avrebbe l'ardito compito di riportare il mondo professionale al 3 luglio 2006, subito prima della pubblicazione in Gazzetta del D.L. n. 223/2006 che ha abrogato (art. 2) le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali "l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti".

Il disegno di legge, presentato il 7 febbraio 2017 e annunciato nella seduta pomeridiana n. 758 dell'8 febbraio 2017, è ancora da assegnare e trae le sue origini dalla considerazione che "le professioni intellettuali sono attività ad alto contenuto di conoscenza tecnica. Non v'è professione che non presupponga lunghi anni di studio, spesso universitario e molto spesso post universitario. Per chi aspira alla professione il periodo di formazione universitaria e di apprendistato è una forma di investimento importante".

Durante la presentazione in aula, si è evidenziato che quelli universitari e post universitari sono anni in cui giovani studenti sottraggono il proprio tempo a forme di lavoro stabile e retribuito nella prospettiva di accedere ad una professione intellettuale. Professioni intellettuali che sono state trasformate dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), cosiddetto "**decreto Bersani**", in lavori impoveriti in cui la concorrenza fra i singoli lavoratori autonomi ha condotto ad una drammatica riduzione dei compensi e, quindi, delle prospettive di guadagno futuro. Con una drammatica conseguenza per la qualità dei servizi resi dai professionisti.

L'abolizione delle tariffe minime ha causato degli squilibri sia all'interno delle professioni che nel rapporto con la committenza, comportando da una parte una riduzione dell'appeal delle stesse professioni e dall'altra un esodo all'estero del capitale umano.

Il disegno di legge intende, senza mezzi termini, reintrodurre l'obbligatorietà dell'applicazione delle tariffe minime nell'ambito della determinazione degli onorari dei liberi professionisti. Viene, infatti, rilevato che il decreto Bersani, oltre a rispondere alle reiterate ingiunzioni dell'Unione europea per infrazione dell'Italia delle norme sulla concorrenza nel settore delle libere professioni, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime (sia per gli incarichi da enti pubblici che da committenti privati), ovvero, il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Il "decreto Bersani" ha spazzato via le tariffe professionali, tanto che oggi i lavoratori chiedono al Governo una serie di interventi per fronteggiare gli effetti della crisi che, tra il 2007 ed il 2014, è stata la causa della diminuzione notevole del reddito medio di ognuno di loro.

I due firmatari del Ddl hanno, quindi, rilevato che l'obiettivo deve essere quello di andare incontro alle esigenze della collettività in termini economici e di qualità di servizi richiesti, affinché sia garantita l'offerta di una prestazione qualitativamente accettabile, non ispirata a criteri prevalentemente concorrenziali. Per queste ragioni, si ritiene necessario reintrodurre le tariffe minime per tutti i liberi professionisti, così da migliorare il rapporto tra la questi ultimi ed i cittadini, con favorevoli ripercussioni sul territorio.

Il ddl è formato da un solo articolo che prevede:

"L'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali, è abrogato".

Ricordiamo di seguito l'art. 2 del decreto legge n. 223/2006:

### **Art. 2 Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali**

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

- a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
- b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;
- c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152)).

2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

25 Mag 2017

## Visco (Banca d'Italia): qualificazione stazione appaltanti centrale per la riforma

Mau.S.

Il decreto per la qualificazione delle stazioni appaltanti è «essenziale per il miglioramento della domanda pubblica». A sottolineare il ruolo centrale del regolamento che dovrà definire le regole per la razionalizzazione dei centri di spesa abilitati a effettuare le gare pubbliche è stato ieri mattina il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, in apertura del terzo incontro nazionale dei vertici dell'Anac con i responsabili di prevenzione della corruzione e della trasparenza ospitato proprio in una delle sedi della banca centrale.

Il decreto, già definito dalle Infrastrutture, è stato inviato da settimane alla Presidenza del Consiglio per il "visto" finale prima dell'emanazione.

Visco ha ricordato i rischi, già rilevati dalla relazione annuale del presidente dell'Antitrust Giovanni Pitruzzella, legati all'eccesso di provvedimenti attuativi previsti dal nuovo codice appalti a causa dell'«affidamento a fonti secondarie per l'attuazione concreta di gran parte della disciplina».

«L'obiettivo prioritario - ha sottolineato il governatore - deve restare quello di innalzare i livelli qualitativi degli appalti riducendone, nel contempo, i costi. A questo fine, le imprese devono essere non solo spinte a rispettare i profili formali dell'offerta ma soprattutto a concentrarsi sulla sostanza dell'offerta stessa al fine di proporre soluzioni competitive e il più possibile innovative». Un appunto è arrivato anche sul fronte della vocazione a modificare l'impianto delle regole sugli appalti: «La mutevolezza del quadro normativo non deve generare instabilità delle relazioni ed elevati tassi di contenzioso», ammonisce il governatore.

Redditi 2017. Chi non rispetta l'obbligo può comunque sanare la propria posizione entro 90 giorni dal termine di presentazione

## Estromissioni 2016 in dichiarazione

### *La mancata compilazione compromette la «privatizzazione» dell'immobile*

Compilazione del **quadro RQ del modello Redditi 2017** fondamentale per l'imprenditore individuale che nel 2016 ha **estromesso un immobile** dalla propria impresa. L'eventuale dimenticanza, infatti, non sanata neppure con una dichiarazione integrativa entro fine anno, compromette l'efficacia fiscale dell'operazione di "privatizzazione" del cespite immobiliare.

Le linee guida al comportamento dichiarativo sono state dettate dall'agenzia delle **Entrate** con **circolare n. 26/E/2016**, nella quale è stato affermato che l'esercizio dell'opzione per l'estromissione deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva. Il documento richiama un precedente di prassi (risoluzione n. 82/E/2009), ritenendo evidentemente superati altri chiarimenti parzialmente difformi (circolare n. 39/E/2008 e risoluzione n. 228/E/2009).

Trattandosi dell'esercizio di una opzione, secondo l'Agenzia l'eventuale omissione può essere sanata al più tardi entro i termini di cui all'articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998, in base al quale «sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine» e non attraverso la "tradizionale" integrativa a favore di cui al successivo comma 8. I versamenti carenti od omessi (alle scadenze del 30 novembre 2016 e del 16 giugno 2017) possono essere ravveduti o saranno oggetto di iscrizione a ruolo, non inficiando la validità dell'estromissione.

Tanto premesso, la compilazione dei righe RQ81 e RQ82 del modello redditi 2017 (Sezione XXII) non presenta particolari complessità, e le istruzioni ricordano che la mancanza di base imponibile non preclude la fruizione dell'agevolazione.

Va rammentato che, contrariamente all'assegnazione e alla trasformazione in società semplice, l'estromissione ha effetto a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui viene effettuata, per cui l'immobile andrà generalmente indicato dal contribuente a quadro RB della dichiarazione relativa al 2016 per tutto il periodo, così come l'eventuale affitto percepito in tale anno. In caso di immobile non locato, l'assoggettamento a Imu rende non più dovuta l'Irpef (colonna 17 del quadro RB e rigo RN50).

Si ricorda che l'agevolazione era riservata a chi rivestiva la qualifica di imprenditore individuale (anche in forma di impresa familiare e anche se in liquidazione) tanto al 31 ottobre 2015 quanto al 1° gennaio 2016 (sono ammessi anche gli eredi e donatari in continuità d'impresa ai sensi dell'articolo 58 del Tuir, a fronte di successione o donazioni intervenute dopo il 31 ottobre 2015). Il comma 566 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2017 ha riproposto l'opportunità, spostando al 31 ottobre 2016 la data rilevante ai fini della qualifica imprenditoriale e al 31 maggio 2017 quella di effettuazione contabile dell'operazione. Tuttavia, in questo caso la dichiarazione interessata è quella da presentarsi nel 2018.

Vanno sottolineati i molteplici vantaggi di questa operazione. Infatti:

potevano (e possono) essere estromessi sia gli immobili strumentali per natura sia (se l'uso è esclusivo e diretto) quelli strumentali per destinazione, che, per le società, non risultano invece assegnabili; sono esclusi solo gli immobili merce e quelli patrimonio;

il valore normale può essere sostituito da quello catastale, e così è in tutti i casi in cui una eventuale cessione dell'immobile è prevedibile oltre il quinto anno da quando il bene è intestato all'imprenditore, determinando una plusvalenza non più imponibile ai sensi dell'articolo all'articolo 67, comma 1, del Tuir (Circolare n. 188/E/98);

tranne casi rari nella pratica, l'estromissione costituirà una operazione esente Iva (o fuori campo), che al massimo "costa" qualcosa in termini di rettifica della detrazione in caso di spese incrementative sostenute sull'immobile negli ultimi dieci anni;

all'eventuale imposta sostitutiva (Irpef e Irap) dell'8% sulla plusvalenza, non si deve aggiungere alcuna imposta di registro o ipocatastale, non essendovi trasferimento, ma solo fuoriuscita del bene dal regime d'impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di  
Giorgio Gavelli

#### L'INDICAZIONE

L'operazione ha effetto dall'inizio dell'anno d'imposta in cui è compiuta: il bene si indica nel quadro RB per tutto il periodo



Immobili. Le Entrate chiamano a raccolta chi non ha regolarizzato gli edifici che potrebbero avere una rendita catastale

## Fabbricati rurali, 1 milione di avvisi

*I proprietari hanno in gran parte ignorato la scadenza del 30 novembre 2012*

Quasi **un milione** di **immobili rurali** non sono transitati dal catasto terreni a quello dei fabbricati, lo segnala l'agenzia delle Entrate annunciando l'arrivo di altrettanti «**avvisi bonari**» e ricordando i possibili rimedi.

La mera dimenticanza dell'adempimento comporterà l'applicazione delle sanzioni definibili con **ravvedimento operoso** ma ci saranno anche casi di errori nella rilevazione come, ad esempio, le serre di coltivazione che vanno bene nel catasto terreni (Circolare 3 del 09/09/1993 del ministero delle Finanze) oppure con riferimento ai fabbricati che, in base all'articolo 3 del Dm n. 28 del 1998, non devono essere accatastati, quali casotti per gli attrezzi e simili oppure fabbricati abbandonati situati in zone inaccessibili o fabbricati «collabenti», cioè di fatto crollanti.

### La vecchia scadenza

L'obbligo in esame è stato previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del Dl 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, in base al quale i proprietari di fabbricati rurali che risultavano ancora iscritti nel catasto terreni, avevano l'obbligo di **dichiararli, entro il 30 novembre 2012**, nel catasto edilizio urbano.

Con comunicato stampa di ieri e, prima ancora, con un altro comunicato in data 16 gennaio 2017, l'agenzia delle Entrate ha reso noto che i proprietari che non hanno adempiuto all'obbligo di variazione catastale, possono ancora regolarizzare la loro posizione; a tal fine, nei prossimi giorni, l'agenzia delle Entrate provvederà a inviare oltre un milione di comunicazioni così da consentire ai contribuenti di conoscere la propria posizione e verificare quali fabbricati rurali sono soggetti all'obbligo di dichiarazione.

### La regolarizzazione

Per regolarizzare la propria posizione il proprietario dovrà avvalersi di una professionista abilitata che dovrà presentare agli uffici dell'agenzia delle Entrate (ufficio del Territorio) un atto di **aggiornamento cartografico** e la relativa dichiarazione di aggiornamento.

Inoltre, è dovuta la relativa sanzione (da 1.032 a 8.264 euro) beneficiando, tuttavia, del ravvedimento operoso.

### L'arrivo dell'avviso

Se il contribuente riceve un avviso bonario viene però meno la possibilità di usufruire di questo istituto.

Tuttavia è possibile beneficiare della **riduzione delle sanzioni** ad 1/3 del minimo in caso di adesione.

In questo caso, invece, l'Agenzia ammette la possibilità di applicare il ravvedimento operoso riducendo la sanzione ad 1/6 (regolarizzazione oltre 2 anni) più favorevole per il contribuente.

### Effetti collaterali

Non si possono, però, trascurare gli **altri effetti fiscali** che l'omessa variazione catastale comporta.

Infatti, fino al momento in cui i fabbricati rurali erano censiti al Catasto Terreni, l'incidenza economico-fiscale degli stessi era ricompresa nel reddito dominicale del terreno agricolo.

Successivamente alla loro iscrizione in catasto, che doveva avvenire entro il 30 novembre 2012, invece, gli immobili rurali hanno una autonoma rendita e, fino al 2013, erano soggetti ad Imu. Invece, dal 2014 sono esenti da Imu e soggetti a Tasi con una aliquota ridotta.

Tuttavia, questa esenzione discende dalla individuazione catastale con la categoria D/10 per i fabbricati strumentali o con la annotazione di ruralità per tutte le costruzioni.

In assenza di tale specifica annotazione, l'**esenzione da Imu** non viene concessa. Ne consegue quindi che per i fabbricati rurali non regolarizzati entro il 30 novembre 2012, ancorché regolarizzati successivamente, i Comuni hanno buon gioco nell'accertare l'imposta municipale ed eventualmente la Tasi evase.

In tale ambito, i contribuenti possono pensare autonomamente al ravvedimento nei limiti stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gian Paolo Tosoni

**QUANTO COSTA** La sanzione, che normalmente va da 1.032 euro a 8.624 euro per il mancato adempimento, scende a soli 172 euro (pari a un sesto del minimo)